Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 11/10/2018

FATTO

Il cliente riferisce di avere stipulato con l'intermediario, in data 8.05.2014, un contratto di finanziamento agrario per un importo di € 72.000,00 da restituirsi in 10 rate semestrali posticipate, a mezzo di cambiali della somma di € 8.434,78.
Lamenta, però, che l'importo effettivamente indicato in cambiale è di € 8.737,18 e che l'intermediario non ha mai fornito alcun chiarimento in merito, nonostante le numerose richieste.
Chiede pertanto al Collegio di "imporre [all'intermediario] di rispettare gli importi stipulati nel contratto", nonché la ripetizione delle somme versate in più e la verifica del calcolo della rata.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo in quanto nella missiva trasmessa dal ricorrente, quest'ultimo si sarebbe limitato a chiedere dei chiarimenti nonché a manifestare la propria volontà di "chiudere" il rapporto in essere, ritenendo dunque che tale comunicazione non sia idonea ad essere qualificata come reclamo prodromico al ricorso sottoposto all'Arbitro.
Nel merito, a dimostrazione della infondatezza delle contestazioni mosse dal ricorrente, puntualizza comunque che l'importo che il cliente impegnato a pagare semestralmente a seguito della sottoscrizione del contratto *de quo* è esattamente pari ad € 8.737,18, che deriva dalla somma tra l'importo indicato nel contratto per ciascuna cambiale, pari ad € 8.434,78, e la quota semestrale di premio assicurativo addebitata, pari a € 302,40 per ciascuna rata, come per l'appunto indicato nelle condizioni di polizza che allega.

Chiede perciò al Collegio di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, irricevibilità ed improcedibilità del ricorso non oggetto di preventivo reclamo o, nel merito, di respingere tutte le contestazioni del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio, rileva che debba essere individuato, innanzi tutto e con certezza, il contenuto della domanda formulata dal ricorrente, giacché dal tenore della stessa ("imporre [*all'intermediario]* di rispettare gli importi stipulati") essa sembrerebbe richiedere la condanna della resistente ad un *facere* infungibile, non consentita all'ABF; in effetti, nonostante una formulazione di una prima parte della domanda del ricorrente non del tutto perspicua, la stessa pare sostanzialmente vertere nella richiesta di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito e di ricalcolo delle rate a scadere.
In proposito, coglie nel segno l'eccezione sollevata in via principale e preliminare dall'intermediario che tale contenuto della domanda non corrisponde a quanto emerge dall'analisi del reclamo dove effettivamente non risulta formulata alcuna richiesta esplicita di restituzione delle somme pagate in eccedenza, come invece fatto nel susseguente ricorso.
In tal senso, poiché le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sezione VI, par. 1, espressamente prevedono che "*il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo*", la domanda di restituzione, in quanto non presente nel reclamo, rende il ricorso inammissibile nella parte *qua*.
Né su tale conclusione farebbe premio la eventualità che da una interpretazione complessiva del reclamo e del ricorso il Collegio possa desumere una contestazione mossa all'intermediario circa la legittimità e correttezza del proprio comportamento nella vicenda in esame e quindi un contenuto della domanda proposta innanzi all'Arbitro di accertamento e verifica di tale condotta.
Anche procedendo in questa direzione, ma senza potere valicare il principio della domanda operante anche nei giudizi innanzi all'ABF, rileva il Collegio che un esito non favorevole al ricorrente si imporrebbe comunque giacché risulta documentato in atti che, sebbene il contratto contestato preveda la restituzione della somma finanziata a mezzo di 10 cambiali agrarie, ciascuna dell'importo di € 8.434,78, non di meno il documento di sintesi del contratto di finanziamento, sottoscritto dal ricorrente, riporta tra le altre spese i 'servizi assicurativi bene' al costo di € 302,40 a rata ed inoltre il certificato di polizza, prodotto dall'intermediario e parimenti sottoscritto dal ricorrente, dispone che a ciascuna rata sia dunque aggiunto il costo di € 302,40, quale quota parte del premio assicurativo abbinato al contratto di finanziamento agrario sottoscritto dal ricorrente.
Il che condurrebbe a concludere che l'importo dei ratei dovuti dal ricorrente e pretesi dall'intermediario, risulterebbe in ogni caso essere stato correttamente determinato da quest'ultimo, nei confronti dell'operato del quale pertanto non sarebbe dunque possibile muovere alcuna censura.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS